




Comune di Montegrotto Terme



CRITERI OPERATIVI DELLA COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO

Approvato con deliberazioni del C.C. n. 33 del 7 giugno 2007

**CRITERI OPERATIVI DELLA COMMISSIONE COMUNALE DI
VIGILANZA LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO**

ART. 1 - OGGETTO

- 1) Le presenti norme disciplinano il funzionamento della Commissione Comunale di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo di cui all'art. 141 bis del regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S. approvato con R.D. n. 635/1940.

ART. 2 - COMPITI DELLA C.C.V.L.P.S.

- 1) La Commissione Comunale di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo di cui all'art. 141/bis del T.U.L.P.S. è competente, ai fini del rilascio delle licenze di polizia di cui agli artt. 68 e 69 del T.U.L.P.S., attribuite alla competenza comunale dall'art. 19 del D.P.R. n. 616/1977, all'espressione dei pareri in ordine ai seguenti locali o impianti di pubblico spettacolo e trattenimento:
 - a. locali cinematografici e teatrali e spettacoli viaggianti con capienza fino a 1300 spettatori;
 - b. altri locali ed impianti (anche sportivi) di pubblico spettacolo o trattenimento con capienza fino a 5000 spettatori;
 - c. attrezzature da divertimento meccaniche o elettromeccaniche che comportano sollecitazioni fisiche degli spettatori o del pubblico inferiori o pari ai livelli indicati con decreto del Ministero dell'Interno.
- 2) Rientrano nel campo di applicazione delle presenti norme quali "altri impianti di pubblico spettacolo o trattenimento" anche le manifestazioni a carattere temporaneo.
- 3) Devono ritenersi, invece, escluse dal campo di applicazione delle presenti norme le manifestazioni a carattere temporaneo, e gratuito che si svolgano in luoghi aperti, non delimitati e privi di strutture destinate allo stazionamento del pubblico, e per le quali sia previsto l'utilizzo di palchi o pedane per gli artisti di altezza non superiore a 80 cm e di attrezzature elettriche, comprese quelle di amplificazione sonora purchè installate in aree non accessibili al pubblico, in tale caso il responsabile dell'evento dovrà seguire le procedure di cui al titolo IX del D.M. 19.08.1996.
- 4) Parimenti sono esclusi dal campo di attività della commissione i pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande e le strutture ricettive alberghiere in cui sono impegnati strumenti musicali per l'attività di piano bar senza l'apprestamento di elementi atti a trasformare l'esercizio in locale di pubblico intrattenimento, mostre ed esposizioni di animali e rarità in luoghi pubblici o aperti al pubblico, impianti sportivi, palestre, scuole di danza o simili strutture prive di strutture destinate allo stazionamento del pubblico.
- 5) Trattenimenti danzanti effettuati all'interno delle strutture ricettive, riservate esclusivamente agli ospiti dell'albergo senza l'apprestamento di elementi atti a trasformarlo in locale di pubblico spettacolo.
- 6) Sono soggetti a solo esame preventivo effettuato dalla Commissione, locali ed impianti con capienza complessiva non superiore a 200 persone, le cui verifiche ed accertamenti vengono sostituiti da una relazione tecnica redatta da un professionista che attesti la rispondenza alle norme (D.P.R. 28.05.2001, n. 311).

- 7) Non sono soggetti alla procedura della Commissione aree aperte destinate a parchi di divertimento con numero di giostre inferiore a 6 (Circ. 27/091989 n. 4803/tb30), è comunque necessario presentare al comune una dichiarazione di corretto montaggio delle attrezzature ed allegare copia del collaudo strutturale statico in corso di validità e copia dell'assicurazione di responsabilità civile conto terzi.
- 8) Sono soggetti alla Commissione anche i locali di intrattenimento in genere con capienza complessiva inferiore a 100 persone.
- 9) In caso di cambio gestione, ove non siano state apportate modifiche rispetto alla più recente verifica della Commissione, l'attività può proseguire con la semplice richiesta di volturazione nella quale si attesti la non effettuazione di interventi e/o modifiche strutturali agli impianti ed alle attrezzature.(Resta comunque obbligatoria la verifica della Commissione da effettuarsi entro 2 anni).
- 10) Non sono di competenza della Commissione Comunale di Vigilanza, bensì di quella Provinciale, le verifiche di locali e strutture quali:
 - a. i locali cinematografici o teatrali e gli spettacoli viaggianti (es. circhi, concerti ecc) con capienza superiore a 1300 spettatori e gli altri locali o impianti con capienza superiore a 5000 spettatori;
 - b. i parchi di divertimento e le attrezzature da divertimento meccaniche o elettromeccaniche che comportano sollecitazioni fisiche degli spettatori o del pubblico partecipante ai giochi superiori ai livelli indicati con decreto del Ministero dell'Interno, di concerto con il Ministero della Sanità.
- 11) In relazione ai locali ed agli impianti la Commissione in particolare:
 - esprime il parere sui progetti di nuovi locali e impianti di pubblico spettacolo e trattenimento, o di sostanziali modifiche a quelli esistenti;
 - verifica le condizioni di solidità, di sicurezza e di igiene dei locali stessi o degli impianti ed indica le misure e le cautele ritenute necessarie sia nell'interesse dell'igiene che nella prevenzione degli infortuni;
 - accerta la conformità alle disposizioni vigenti e la visibilità delle scritte e degli avvisi per il pubblico prescritti per la sicurezza e per l'incolumità pubblica;
 - accerta, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 8 gennaio 1998, n. 3 anche avvalendosi di personale tecnico di altre amministrazioni pubbliche gli aspetti tecnici di sicurezza e di igiene al fine dell'iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 4 della legge 18 marzo 1968, n. 337;
 - controlla con frequenza che vengano osservate le norme e le cautele imposte e che i meccanismi di sicurezza funzionino regolarmente, suggerendo all'autorità competente gli eventuali provvedimenti.
- 12) Salvo particolari controlli o salvo che la natura dei luoghi in cui sono installati gli allestimenti temporanei richiedano una specifica verifica delle condizioni di sicurezza, non occorre una nuova verifica per gli allestimenti temporanei che si ripetono periodicamente, per i quali la Commissione Comunale abbia già concesso l'agibilità in data non anteriore a due anni.
- 13) Quando sono impiegate attrezzature da trattenimento, attrazioni o giochi meccanici, elettromeccanici o elettronici è comunque richiesta una relazione tecnica di un tecnico esperto, dalla quale risulti la rispondenza dell'impianto alle regole tecniche di sicurezza e, per i giochi di cui alla legge 6 ottobre 1995, 425, alle disposizioni del relativo regolamento di attuazione.
- 14) Le prescrizioni della Commissione sono tassative e non consentono al destinatario del provvedimento finale nessun margine di discrezionalità
- 15) A seguito del sopralluogo la Commissione fissa, poi la capienza del locale, fissando il numero massimo di persone che possono farvi accedere.
- 16) Nei casi di cui sopra la Commissione esprime un parere obbligatorio e vincolante.

ART. 3 - COMPONENTI, NOMINA, DURATA IN CARICA, LUOGO DI RIUNIONE.

- 1) La Commissione è nominata dal Sindaco, resta in carica per 3 (tre) anni e, venuta a scadenza, per fine periodo di durata in carica, continua ad operare fino al giorno di nomina della nuova Commissione ed è composta da:
 - Sindaco o suo delegato che la presiede;
 - Comandante del corpo di Polizia Locale o suo delegato;
 - Dirigente medico dell'organo sanitario pubblico di base competente per territorio o da un medico dallo stesso delegato;
 - Dirigente dell'Ufficio Tecnico Comunale o suo delegato;
 - Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco o suo delegato;
 - Esperto in elettrotecnica.Le funzioni di segretario della Commissione sono svolte da un dipendente comunale.
- 2) Le deleghe devono essere conferite con atto scritto, è consentito il conferimento di delega unica, per tutta la durata della Commissione.
- 3) Alla Commissione possono essere aggregati, ove occorra, uno o più esperti in acustica o in altra disciplina tecnica, in relazione alle dotazioni tecnologiche del locale o impianto da verificare.
- 4) Possono altresì far parte, su loro richiesta, un rappresentante degli esercenti locali di pubblico spettacolo e un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei lavoratori designati dalle rispettive organizzazioni territoriali, tra persone dotate di comprovata e specifica qualificazione professionale. In applicazione dell'art. 3, comma 6 del Decreto del ministro dell'Interno 18 marzo 1996, recante norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi la Commissione Comunale deve essere integrata da un rappresentante del CONI, con funzioni consultive, nei casi in cui oggetto delle attività di esame e verifica sia uno di questi impianti.
- 5) Le prescrizioni della Commissione sono tassative e non consentono al destinatario del provvedimento finale nessun margine di discrezionalità
- 6) Gli eventuali esperti esterni al Comune, sono nominati dal Sindaco su designazione del rispettivo Ordine professionale o Ente di appartenenza tenuto conto della loro specializzazione, l'incarico decade alla scadenza della Commissione.
- 7) Le riunioni della Commissione si svolgono presso la sede municipale e nei luoghi indicati dal Presidente, di volta in volta, nell'avviso di convocazione

ART. 4 - CONVOCAZIONI

- 1) La Commissione è convocata dal Presidente, con avviso scritto da inviare, a cura del segretario, a tutti i componenti, con indicati: giorno, ora e luogo della riunione, argomenti da trattare.
- 2) L'avviso deve essere spedito almeno 10 giorni prima della data prevista per la riunione.
- 3) In caso di urgenza, il termine può essere ridotto a 24 ore e può essere inviato tramite fax o con ogni altra forma ritenuta idonea con riferimento all'urgenza verificatasi.
- 4) Gli incontri della Commissione sono comunicati, a cura del segretario della Commissione, al destinatario del provvedimento finale, che può parteciparvi anche mediante proprio rappresentante e presentare memorie scritte e documenti.
- 5) La comunicazione deve essere inviata al destinatario del provvedimento o al tecnico di fiducia eventualmente delegato, con lettera raccomandata a/r, almeno tre giorni prima di quello previsto per la riunione, salvo casi di urgenza.
- 6) A richiesta può essere ascoltato il soggetto che chiede la licenza per il pubblico trattenimento o spettacolo ai fini dell'illustrazione del progetto o dell'iniziativa che si

intende realizzare. Può essere ascoltato anche il tecnico che ha elaborato o redatto il progetto.

ART. 5 - RIUNIONI, PARERE E VERBALE

- 1) Per la validità della riunione è necessaria la presenza di tutti i membri della Commissione .
- 2) Il parere della Commissione è redatto per iscritto. Deve essere espresso all'unanimità. Deve essere motivato, in fatto ed in diritto, ai sensi dell'art. 8 della L. 241/90. E' sottoscritto da tutti i membri della Commissione e dal Segretario.
- 3) Di ogni seduta sopralluogo viene redatto, a cura del segretario, apposito verbale che contiene una succinta esposizione dei lavori svolti e la decisione assunta. Nel verbale sono indicati l'elenco dei membri presenti, con indicazione, ove ne ricorra il caso, del conferimento della delega, l'indicazione della eventuale presenza dell'interessato o di altre persone ammesse alla riunione rilievi ed osservazioni sul progetto e/o sugli impianti ispezionati, eventuali dichiarazioni di voto. Ad ogni verbale deve essere allegata copia della lettera di convocazione Il segretario della Commissione ha il compito di custodire gli originali dei verbali.
- 4) Il verbale di sopralluogo sancisce in via definitiva l'agibilità del locale.
- 5) Le riunioni della Commissione si svolgono presso la sede comunale e nei luoghi indicati, di volta in volta, dal Presidente, nell'avviso di convocazione.
- 6) Copia del verbale viene inviato, a cura del segretario a tutti i componenti della Commissione.

ART. 6 - RICHIESTA DI INTERVENTO DELLA COMMISSIONE – MODALITA' DI PRESENTAZIONE E CONTENUTO DELLA DOMANDA.

- 1) Ogni richiesta di intervento della Commissione deve essere formulata con istanza, in bollo, al Sindaco, che deve essere presentata al Comune:
 - a. almeno 30 giorni prima della data per la quale viene richiesto, qualora trattasi di istanza di valutazione di documentazione per parere preventivo di fattibilità (progetti nuova realizzazione o di ristrutturazione);
 - b. almeno 45 giorni prima della data per la quale è fissato lo svolgimento della manifestazione, qualora trattasi di manifestazioni a carattere temporaneo (per verifica agibilità) - concerti, installazione circhi, spettacoli viaggianti, sagre ecc.
- 2) Tutti i documenti allegati alla richiesta, dovranno corrispondere a quelli indicati dalla Commissione, devono essere in originale od in copia autenticata ai sensi di legge, redatti da tecnico abilitato, iscritto all'albo, ed in regola secondo la legge sul bollo.
- 3) In relazione alla particolarità dei luoghi e delle strutture da collaudare, la Commissione può richiedere, ai fini istruttori, ulteriore documentazione integrativa di quanto indicato nell'atto deliberativo, e quant'altro previsto dalla normativa vigente, al fine di avere il quadro più completo e preciso possibile di ciò che deve essere verificato.
- 4) Il segretario della Commissione provvederà a trasmettere tempestivamente al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, all' U.L.S.S. e al l'esperto in elettrotecnica la domanda presentata con la relativa documentazione.

ART. 7 - VERIFICA DEL RISPETTO DELLE PRESCRIZIONI IMPOSTE

- 1) Eventuali prescrizioni imposte dalla Commissione, riportate nel verbale, vengono immediatamente notificate al richiedente il quale prima del rilascio della licenza deve rendere autodichiarazione di ottemperanza per ciascuna di loro.
- 2) Il Presidente, sentita la Commissione, individua con proprio provvedimento, da notificare agli interessati, i componenti delegati ad effettuare i controlli volti ad accertare il rispetto

delle norme e cautele imposte ai vari esercenti, ed il corretto funzionamento dei meccanismi di sicurezza installati nei locali dagli stessi gestiti.

- 3) L'esito dei controlli e degli accertamenti deve essere comunicato, per iscritto al Presidente della Commissione, entro tre giorni dalla loro effettuazione e nei casi di urgenza 24 ore prima dell'effettuazione.

ART. 8 - SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE

- 1) Le spese di sopralluogo della Commissione, che sono a totale ed esclusivo carico di chi ne richiede l'intervento, vengono determinate con provvedimento amministrativo.
- 2) L'importo dovuto per i membri aggregati è calcolato in base alle tariffe professionali.
- 3) L'importo deve essere corrisposto, anticipatamente al Comune con versamento intestato a Tesoreria Comunale di Montegrotto Terme – Cassa di Risparmio di PD RO – Agenzia di Montegrotto Terme.
- 4) In caso di sopralluogo effettuato al di fuori dell'orario di lavoro al segretario della Commissione viene corrisposto un compenso forfettario. Nessun compenso è dovuto se il lavoro viene svolto in normale orario di lavoro.
- 5) Nessun importo è dovuto nel caso che la prestazione venga erogata nell'interesse della comunità, in occasione di manifestazioni direttamente organizzate dal Comune.
- 6) Nessun compenso spetta, ai componenti delegati dal Presidente ad effettuare i controlli successivi o nel caso, nel corso dell'esercizio dell'attività.
- 7) La mancata corresponsione delle spese di sopralluogo, comporta la non effettuazione del sopralluogo.

DOCUMENTAZIONE TECNICA DA ALLEGARE ALLA DOMANDA

A) RICHIESTA DI PARERE DI FATTIBILITA' (esame progetto di nuova realizzazione o di ristrutturazione)

A) RELAZIONE TECNICA GENERALE

1) La relazione deve:

- fornire ogni utile informazione relativa ai tipo di attività di spettacolo, di intrattenimento o sportiva;
- fornire l'elenco della normativa vigente presa a riferimento della progettazione;
- rendere conto dell'ubicazione del locale, con riferimento all'area prescelta, agli insediamenti ed edifici circostanti e alle attività che vi si svolgono – se in alcun modo rilevanti – alle separazioni e comunicazioni con tali attività, alla disponibilità di accessi adeguati per eventuali mezzi di soccorso, nonché il sistema delle vie di esodo del pubblico dal locale;
- descrivere l'articolazione planovolumetrica dell'edificio, ove si svolge l'attività, precisando l'altezza antincendio e la quota del piano in cui è localizzata l'attività;
- avere una relazione dettagliata relativa al microclima presente negli ambienti confinanti con particolare riferimento alla estrazione di fumi, area fumatori se presente, modalità del ricambio d'aria in funzione del livello di affollamento;
- evidenziare il rispetto dei principi generali di sicurezza, con particolare riguardo:
 - a) per l'isolamento: alle caratteristiche degli elementi di separazione ecompartimentazione orizzontale e verticale rispetto ad edifici o locali adiacenti, sovrastanti o sottostanti (spessore delle pareti di separazione con altri ambienti, la loro resistenza ai fuoco; ecc.);
 - b) per le vie di esodo: alle caratteristiche geometriche e strutturali dei collegamenti orizzontali e verticali (corridoio, scale, ascensori, montacarichi, passa-vivande, ecc.) con specificazione della loro larghezza nelle sezioni di minore ampiezza;
 - c) per le strutture: alle caratteristiche della copertura e delle strutture verticali ed orizzontali, compresa la loro resistenza al fuoco; dal punto di vista statico, la relazione dovrà riportare, i principali parametri progettuali riferiti alla normativa antisismica vigente, con allegata i relativi disegni esecutivi;
 - d) per i materiali di arredo, di rivestimento e finitura: alle caratteristiche dei materiali per arredi, scene, sipari, tendaggi, schermi, poltrone, sedie, tavoli, rivestimenti di pareti e pavimenti, controsoffitti, loro modalità di posa in opera e classe di reazione al fuoco.

2) La relazione deve inoltre fornire, possibilmente con elaborati grafici separati, dettagliate informazioni relative a:

SERVIZI IGIENICI: con specifici riferimenti a quanto prescritto dalla circolare del Ministero dell'Interno, Direzione Generale Servizi Antincendi, del 16 febbraio 1951, n.16 e nel caso anche con specifici riferimenti a quanto prescritto dalle normative CONI, comprensivo delle prescrizioni di cui alla legge 13/89 e successive modifiche e relativi regolamenti di esecuzione.

SCARICHI FOGNARI: dovrà essere predisposta una relazione degli scarichi fognari e garantita idonea fornitura di acqua potabile e la presenza di erogatori a zampillo nei bagni ed eventualmente anche in altre zone di sosta.

IMPIANTI DI VENTILAZIONE: dovrà essere fornita l'indicazione del volume dei

locali, del numero dei ricambi d'aria orari e dei metri cubi di aria esterna per persona e per ora di tali ricambi, il tipo di canalizzazione e la rispettiva classe di reazione al fuoco, nonché la presenza di eventuali serrande tagliafuoco. Per i locali muniti di impianto di condizionamento dovrà essere fornita, in aggiunta alle precedenti informazioni, le indicazioni richieste nello specifico allegato.

IMPIANTO DI RISCALDAMENTO: per i quali dovranno essere indicati i percorsi delle canalizzazioni, le loro dimensioni geometriche, la natura dei materiali, le portate, nonché il numero e la posizione delle serrande tagliafuoco. Dovranno inoltre, conformemente ai regolamenti locali di igiene, essere indicati i percorsi e lo sbocco dei camini e delle cappe di espulsione in generale.

IMPIANTI DI ESTINZIONE DEGLI INCENDI, dei quali dovranno essere fornite le caratteristiche geometriche ed idrauliche, il tipo, il numero e la posizione degli idranti, dei naspi o delle testine di erogazione. Quanto al tipo di approvvigionamento, se da acquedotto cittadino, dovrà essere indicata la pressione di esercizio; se da riserva idrica autonoma, dovrà essere indicata la sua localizzazione e la capacità in metri cubi, nonché le caratteristiche della pompa o dell'elettropompa e la presenza di linee preferenziali per l'alimentazione elettrica. Dovrà essere specificata la posizione e le caratteristiche degli estintori, il loro numero totale e con riferimento alle singole categorie.

AREE ED IMPIANTI A RISCHIO SPECIFICO (depositi, impianti tecnologici, gruppi elettrogeni, cabine elettriche, cucine alimentate a gas metano/gpl, ecc.): per i relativi locali dovranno essere precisati: l'ubicazione, l'accesso, le caratteristiche geometriche, le caratteristiche delle strutture di delimitazione e di compartimentazione con gli ambienti adiacenti (materiali, spessore e resistenze al fuoco), le distanze interne, le caratteristiche geometriche delle superfici di aerazione, il tipo di chiusura. Dovranno essere dettagliate le modalità di separazione di dette aree da quelle dove è previsto l'accesso del pubblico.

Dovranno inoltre essere specificati:

- a) Per le centrali di produzione calore: la potenzialità termica di ciascuna caldaia e la posizione della saracinesca di rapida chiusura del flusso del combustibile;
- b) Per quelle alimentate a combustibile gassoso (comprese i piani di cottura delle cucine), la descrizione del percorso della rete di adduzione, le protezioni adottate per gli attraversamenti interni, la posizione del misuratore e le caratteristiche dell'armadietto di contenimento e di protezione,
- c) Per quelle alimentate a combustibile liquido, il tipo di combustibile, la posizione, la quota di interrimento e la capacità geometrica dei serbatoi; l'altezza della soglia nel vano di accesso per la realizzazione del bacino di contenimento;
- d) Classificazione ed estensione delle zone AD.

IMPIANTI DI RIVELAZIONE E SEGNALAZIONE AUTOMATICA: (fumo ed incendio), con indicazione del numero e posizione delle testine di rivelazione e delle caratteristiche dell'impianto di segnalazione.

CALCOLO PRESENZE, la relazione tecnica dovrà in ogni caso essere comprensiva di un calcolo della capienza del locale o impianto sportivo, elaborato sulla base delle vigenti norme di sicurezza e di igiene.

CALCOLO STATICO, per la parte statica dell'edificio dovrà essere indicato il carico massimo sopportabile dai solai di tutti gli ambienti ricevuti il pubblico, nonché delle strutture verticali e orizzontali (copertura) nonché dei carichi sospesi (controsoffitti, rivestimenti, pareti, mobili, lampadari, ecc.)

VALUTAZIONE IMPATTO ACUSTICO. Documentazione di impianto acustico redatto ai sensi dell'art. 12 della legge regionale 89/98 secondo i criteri di cui alla D.G.R.T. 788/99 con modalità ivi previste sottoscritte da tecnico competente ai sensi dell'art. 8 Legge 447/95 nelle modalità di cui al DPR 445/2000.

BARRIERE ARCHITETTONICHE. Si ricorda che i progetti relativi alla costruzione

di nuovi edifici e/o aree ivi compresi quelle destinate a pubblico spettacolo, ovvero alla loro ristrutturazione, devono essere conformi alla vigente normativa in materia di superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche (Legge 9.1.1989, n.13 e D.M. 14.6.1989, n.236, legge 5.2.1992, n.104). Per quanto attiene nuovi impianti o ampliamenti dovrà essere rispettato il DPCM 5.12.1997, relativo alla determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici e presentata relazione specifica.

B) ELABORATI GRAFICI

- 1) GLi elaborati grafici devono riportare la simbologia prevista dal D.M. 30.11.1983, essere quotati, datati e firmati dal professionista abilitato che li ha redatti e vistati dal legale rappresentante dell'attività, dovranno comprendere:
 - a) Planimetria rappresentante:
L'area interessata dall'attività esistente o in progetto nel contesto della viabilità pubblica;
Le aree e gli insediamenti confinanti o prossimi per una distanza di almeno 100 metri dal perimetro dell'edificio o dall'attività sottoposta ad esame;
La presenza di eventuali infrastrutture o di impianti di rilievo (elettrodotti, ferrovie, gasdotti, deposito di materiali combustibili, liquidi o gassosi infiammabili, ecc.), con L'indicazione della loro distanza dall'attività nel punto più prossimo.
 - b) Planimetria quotata rappresentante l'area occupata dall'attività, con indicazione delle destinazioni dei locali o degli edifici sovrastanti e sottostanti, a confine o prossimi (attività commerciali, artigianali, industriali, attività aperte al pubblico, a rischio specifico, cabine di trasformazione dell'energia elettrica, di riduzione o misurazione del gas, depositi di materiali combustibili, di liquidi infiammabili od esplosivi).
 - c) Planimetrie quotate con indicazione delle cucine, anticucine, porta vivande, locali magazzini alimentari, wc, bagni, antibagni, bagni per disabili, spogliatoi per il personale; con relativi scarichi delle acque e liquami, dei pozzetti di raccolta e quant'altro necessario per una valutazione sotto il profilo igienico-sanitario compresa l'aerazione di ogni singolo locale.
 - d) Dovranno essere indicati i percorsi di accesso per i portatori di handicap.
 - e) Dovranno essere previste idonee aree di ristoro per le rappresentazioni o manifestazioni con durata superiore alle tre ore, in particolare se effettuate in aree aperte.
 - f) Dovranno essere previsti idonei punti di raccolta dei rifiuti.
N.B. Gli elaborati di cui alle lettere precedenti dovranno consentire una rapida individuazione dell'attività e del suo isolamento rispetto ad edifici circostanti, la possibilità di avvicinamento dei mezzi di soccorso, secondo il protocollo operativo del Dipartimento di Emergenza di questa ASL, la possibilità di evacuazione del pubblico verso "luoghi sicuri", nonché i possibili rischi per il locale di pubblico spettacolo derivanti da attività contigue.
 - g) Piante, sezioni, prospetti in scala 1:100 degli interni, che consentano di rilevare la destinazione di uso dei singoli locali, le loro dimensioni e superfici. Una planimetria, preferibilmente in scala 1:50, dovrà indicare in dettaglio, per le sale destinate al pubblico, la disposizione degli arredi, dei sedili, delle poltrone, dei rivestimenti, la distanza tra le file, la larghezza dei corridoi nei punti di minore ampiezza, il numero totale dei posti, il numero di file e di posti di ciascun settore. Le sezioni dovranno indicare l'altezza in gronda dell'edificio rispetto al piano percorribile dai mezzi di soccorso e le quote dei singoli piani, nonché l'altezza libera di ciascun piano.
- 2) Dalle tavole allegate dovrà essere agevolmente rilevabile:

- l'indicazione delle caratteristiche degli elementi strutturali, di separazione e di compartimentazione (orizzontali e verticali), tipo di materiali, spessore e la loro resistenza al fuoco "REI"; le caratteristiche degli elementi di chiusura dei vani di collegamento interno degli ingressi e delle uscite di sicurezza: materiale costituente, senso di apertura, tenuta o resistenza al fuoco, tipo di congegno di autochiusura, dotazione di maniglioni antipánico per l'apertura a spinta; l'individuazione grafica delle vie di esodo, delle scale antincendio – indicando il numero delle rampe, dei gradini con l'alzata e la pedata, delle uscite di sicurezza, dei corridoi e del percorso per i portatori di handicap, con l'indicazione della larghezza trasversale nelle sezioni di minore ampiezza "moduli";
 - le caratteristiche geometriche (quote e dimensioni) dei "luoghi sicuri" (terrazze, cortili, giardini, ecc.);
 - la posizione e le dimensioni delle superfici di aerazione e di scarico dei fumi e del calore;
 - la posizione, l'ubicazione ed il tipo di presidi antincendio fissi, automatici o manuali;
 - la localizzazione e la capacità della riserva idrica e delle sostanze estinguenti;
 - la localizzazione degli elementi degli impianti di rivelazione e di allarme incendi;
 - la posizione dei punti luce di emergenza;
 - la posizione della segnaletica di sicurezza;
 - la posizione dell'interruttore generale di corrente e dello sgancio generale;
- 3) Per l'impiantistica dovrà essere reso evidente:
- il percorso della rete di distribuzione dei combustibili liquidi o gassosi e la posizione del misuratore del gas;
 - la posizione della saracinesca di rapida chiusura del flusso del combustibile, liquido o gassoso;
 - il percorso delle canalizzazioni dell'impianto di climatizzazione e la posizione delle serrande tagliafuoco;
 - la posizione dei serbatoi fuori terra od interrati (per quest'ultimi dovrà essere indicata la profondità d'interramento rispetto alla generatrice superiore);
 - pianta e sezione, in scala 1:50, dei locali ed impianti a rischio specifico (depositi di liquidi infiammabili e delle sostanze facilmente combustibili, centrali termiche, gruppi elettrogeni, cabine elettriche, sale motori, gruppi soccorritori, cucine, ecc.);
 - l'altezza e la superficie in pianta, le dimensioni orizzontali e verticali interne, la dimensione d'ingombro degli impianti e la loro distanza dalle pareti, la posizione e le caratteristiche geometriche delle aperture di aerazione;
 - le caratteristiche delle strutture verticali od orizzontali, spessore e resistenza al fuoco;
 - le caratteristiche degli elementi di chiusura (dimensioni, tenuta e resistenza al fuoco, sistemi di chiusura o autochiusura, presenza di maniglioni antipánico per l'apertura a spinta).

N.B. - I progetti di ristrutturazione, di trasformazione o di adeguamento alle norme, che prevedono:

- variazione di altezza, di superficie o di volume
- modifiche alle strutture, agli elementi di chiusura o di separazione
- modifiche distributive o di destinazione
- sostituzione di materiale di arredo e/o rivestimento
- devono essere integrati con elaborati grafici dello stato iniziale e dello stato finale sovrapposti in "giallo-rosso".

C) PROGETTO DELL'IMPIANTO ELETTRICO

Nel caso di nuova realizzazione, trasformazione o ampliamento di impianti esistenti dovrà essere prodotta idonea documentazione di progetto redatta secondo le norme di

buona tecnica e in particolare secondo la legge 1.3.1968, n. 186 e la vigente guida CEI 0-fasc. 2459G.

In particolare ai fini della prevenzione degli incendi gli impianti elettrici:

Non devono costituire causa primaria di incendio o di esplosione;

Non devono fornire alimento o via privilegiata di propagazione degli incendi. il comportamento al fuoco della membrana deve essere compatibile con la specifica destinazione d'uso dei singoli locali;

Devono essere suddivisi in modo che un eventuale guasto non provochi la messa fuori servizio dell'intero sistema (utenza);

Devono disporre di apparecchi di manovra ubicati in posizione "protette" e devono riportare chiare indicazioni dei circuiti cui si riferiscono.

I seguenti sistemi di utenza devono disporre di impianti di sicurezza:

- a) illuminazione
- b) allarme
- c) rivelazione
- d) impianti di estinzione degli incendi
- e) ascensori antincendio

La rispondenza alle vigenti norme di sicurezza deve essere attestata con la procedura di cui alla legge 5 marzo 1990, n. 46, e successivi regolamenti di applicazione.

D) IMPIANTI ELETTRICI DI SICUREZZA

L'alimentazione di sicurezza deve essere automatica ad interruzione breve (-0,5 s) per gli impianti di rivelazione, allarme e illuminazione; ad interruzione media (-1,5 s) per impianti idrici antincendio.

Il dispositivo di carica degli accumulatori deve essere del tipo automatico e tale da consentire la ricarica entro 12 ore.

L'autonomia dell'alimentazione di sicurezza deve consentire lo svolgimento in sicurezza del soccorso e dello spegnimento per il tempo necessario; in ogni caso l'autonomia minima viene stabilita per ogni impianto in:

- 1) rivelazione e allarme – 30 minuti;
- 2) illuminazione di emergenza – 1 ora;
- 3) impianti idrici antincendio – 1 ora;

L'installazione dei gruppi elettrogeni deve essere conforme alle regole tecniche vigenti (circolare dei M.I. 31/78).

L'impianto di illuminazione di sicurezza deve assicurare un livello di illuminazione non inferiore a 5 lux ad un metro di altezza dal piano di calpestio lungo le vie di uscita, e non inferiore a 2 lux negli altri ambienti accessibili al pubblico.

Sono ammesse singole lampade con alimentazione autonoma purchè assicurino funzionamento per almeno 1 ora,

E) QUADRI ELETTRICI GENERALI

Il quadro elettrico generale deve essere ubicato in posizione facilmente accessibile, segnalata e protetta dall'incendio.

Devono essere prodotti:

- schema elettrico generale (preferibilmente schema a blocchi o schema unifilare);
- schemi dei quadri elettrici;
- disegno planimetrico indicante l'ubicazione delle apparecchiature e componenti elettrici,
- l'ubicazione degli utilizzatori elettrici di sicurezza e di emergenza e il percorso delle relative condutture.

F) SISTEMA DI ALLARME

I locali devono essere muniti di sistema di allarme acustico realizzato mediante altoparlanti con caratteristiche idonee ad avvertire le persone presenti delle condizioni di pericolo in caso di incendio. Il comando di attivazione del sistema di allarme deve essere ubicato in un luogo continuamente presidiato.

G) IMPIANTO DI RILEVAZIONE E SEGNALAZIONE AUTOMATICA DEGLI INCENDI

Nei locali dell'attività, ove prescritto, deve essere installato un impianto di rilevazione e segnalazione automatica degli incendi. Gli impianti devono essere realizzati a regola d'arte secondo le norme UNI 9795.

H) SEGNALETICA DI SICUREZZA

Si applicano le vigenti disposizioni sulla segnaletica di sicurezza, espressamente finalizzata alla sicurezza antincendio, di cui al D. LGS 493 del 1996 nonché le prescrizioni di cui alla direttiva 92/58/CEE del 24 giugno 1992.

In particolare sulle porte delle uscite di sicurezza deve essere installata una segnaletica di tipo luminoso, mantenuta sempre accesa durante l'esercizio dell'attività, ed inoltre alimentata in emergenza.

In particolare la cartellonistica deve indicare:

- le porte delle uscite di sicurezza;
- i percorsi per il raggiungimento delle uscite di sicurezza;
- l'ubicazione dei mezzi fissi e portatili di estinzione incendi.

Alle attività a rischio specifico annesse ai locali, inoltre, si applicano le disposizioni sulla cartellonistica di sicurezza contenute nelle relative normative.

B) RICHIESTA DI VERIFICA DELL'AGIBILITA' (richiesta di sopralluogo a fine lavori)

A) UNA PLANIMETRIA, da produrre in due copie, indicante lo stato di fatto del locale, quale risulta alla fine dei lavori effettuati, con l'indicazione degli arredi fissi, dei percorsi di esodo, delle uscite comprese quelle di sicurezza. Verificata l'agibilità, una copia della planimetria verrà restituita al richiedente con il timbro del Comune e firma, per l'approvazione, dei componenti della Commissione (tale copia dovrà essere conservata ed esibita in occasione di future verifiche e/o autorizzazioni tacitamente rinnovate).

B) IMPIANTI ELETTRICI: COLLAUDI

Verbale di collaudo dell'impianto elettrico da parte di professionista abilitato ed iscritto ad Albo Professionale, nell'ambito delle proprie competenze, qualora non si tratti di nuovo impianto o di impianti all'esterno.

Copia della dichiarazione di conformità da parte dell'installatore abilitato ai sensi della legge 46/90 nell'ambito delle proprie competenze, corredata da copia del progetto a firma del professionista abilitato.

Si ricorda che il codice deontologico richiede che il collaudo debba essere effettuato da tecnici che non abbiano collaborato in alcuna forma alla progettazione, costruzione, installazione, modifica, riparazione e manutenzione degli impianti.

Pertanto, il professionista incaricato del collaudo dovrà dichiarare esplicitamente nel verbale di collaudo di non aver partecipato in alcuna forma alla progettazione,

costruzione, installazione, direzione dei lavori ecc. dell'impianto oggetto del collaudo.

C) VERIFICHE STRUTTURALI DELLE COSTRUZIONI E DEI CARICHI E SOVRACCARICHI

Verbali di collaudo, redatti da tecnico abilitato, dell'intero edificio o impianto sportivo con particolare riferimento ai diversi elementi strutturali (solai, palchi, soppalchi, tribune, gradinate, torri farro, scale, parapetti, controsoffitti, lampadari di notevoli dimensioni, ecc.)

I valori dei relativi carichi e sovraccarichi, compresi quelli sospesi, dovranno risultare conformi a quanto previsto dalla normativa vigente.

Per attività esistenti, dovrà essere prodotto un aggiornato certificato di idoneità statica rilasciato da professionista abilitato delle parti strutturali soggette ai carichi dell'attività.

D) CERTIFICAZIONI (rilasciate da Enti, laboratori, professionisti autorizzati).

Certificazioni sulla resistenza al fuoco degli elementi strutturali di separazione e di compartimentazione, (su apposito modello);

Certificazioni sulla reazione al fuoco dei materiali di arredamento e rivestimento e dichiarazione della loro messa in opera redatta su apposito modello;

Calcolo del carico d'incendio e determinazione della classe dell'edificio;

Calcolo di verifica della capacità di deflusso;

Collaudo impianto di condizionamento;

Verbale di prova a pressione dei serbatoi;

Verbale di collaudo degli impianti di distribuzione gas;

Certificazioni di omologazione delle apparecchiature di sicurezza;

Verbale di prova di funzionamento e di collaudo dei presidi antincendio (su apposito modello);

Dichiarazione del responsabile dell'attività o persona da lui delegata, dalla quale risulti l'impegno ad attuare le disposizioni di cui al titolo XVIII (gestione della sicurezza) prevista dal D.M. 19.8.1996;

Dichiarazione da parte del gestore, con cui si garantisce durante il trattenimento e/o spettacolo, la presenza di idoneo personale (elenco nominativo), per i primi e più urgenti interventi in caso d'incendio come stabilito dal D.M. 22.2.1996, n. 261, art. 4 comma 5 e art. 8 commi 2, 3, e 4;

Copia del piano di sicurezza antincendio adeguato alle dimensioni ed alle caratteristiche del locale e/o attività, contenente tutte le misure predisposte dal titolare per una corretta gestione della sicurezza antincendio, ivi comprese le disposizioni comportamentali impartite agli addetti da osservarsi in caso di emergenza;

Dichiarazione a firma di tecnico abilitato (legge 818/84) che l'attività risulta conforme al D.M. 19.8.1996 ed alla circolare del Ministero dell'Interno del 15.2.1951, n. 16;

Dichiarazione dalla quale risulti che il personale addetto ai primi e più urgenti interventi in caso di incendio, è idoneo ad espletare tale servizio, come stabilito dall'art. 4 punto 5 ultimo comma del D.lvl. 22.02.1996.

Nel caso di richiesta di licenza o di autorizzazione all'esercizio dell'attività che si prevede possano produrre valori di emissione sonora superiore ai limiti di legge o del piano di zonizzazione acustica deve contenere l'indicazione delle misure già adottate per ridurre o eliminare le emissioni sonore causate dall'attività o dagli impianti redatta da tecnico competente ai sensi dell'art. 8 Legge 447/95, nelle modalità di cui al DPR 445/2000.

Relazione sulla determinazione dei requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo ai sensi del D.P.C.M. 215/99.

NORMATIVE ANTINCENDIO

Circolare del Ministero dell'Interno del 15 febbraio 1951, n. 16 e successive

modificazioni ed integrazioni;

Circolare del Ministero dell'Interno del 14 settembre 1961, n. 91 "norme di sicurezza per la protezione contro il fuoco degli elementi strutturali degli edifici"

Decreto del Ministero dell'Interno del 19 agosto 1996 "Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo"

Decreto del Ministero dell'Interno del 18 marzo 1996 "Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi"

Decreto del Ministero dell'Interno 26 giugno 1984 "classificazione di reazione al fuoco ed omologazione dei materiali ai fini della prevenzione incendi"

Decreto del Ministero dell'Interno del 30 novembre 1983 "termini, definizioni generali e simboli grafici di prevenzione incendi"

Decreto 20 maggio 1992, n. 569 "regolamento concernente norme di sicurezza antincendio per gli edifici storici e artistici destinati a musei, gallerie, esposizione e mostre"

Decreto 30 giugno 1995, n. 418 "regolamento concernente norme di sicurezza antincendio per gli edifici di interesse storico-artistico destinati a biblioteche ed archivi"

Decreto del Ministero dell'Interno 22 febbraio 1996, n. 261 "regolamento recante norme sui servizi di vigilanza antincendio da parte dei Vigili del Fuoco sui luoghi di spettacolo e trattenimento"

Decreto 14 dicembre 1993 "norme tecniche e procedurali per la classificazione di resistenza al fuoco ed omologazioni di porte ed altri elementi di chiusura"

D.M. del 6 marzo 1992 "norme tecniche e procedurali per la classificazione di reazione al fuoco ed omologazione dei prodotti verniciati ignifughi applicati su materiali legnosi"

Norme UNI-VV.F. RELATIVE A COMPONENTI DI IMPIANTI (9485-9486-94B7-9488-9491)

Norme UNI-VV.F. RELATIVE A IMPIANTI (9489-9490-9494-9795)

E) SCHEDE SANITARIE PER IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE /CONDIZIONAMENTO

Per la valutazione degli impianti di climatizzazione / condizionamento d'aria è necessario specificare i seguenti punti:

- 1) locali in cui è prevista la aerazione meccanica con documentazione planimetrica dell'impianto indicante i canali di distribuzione dell'aria e canali di ripresa ed espulsione.
- 2) collocazione della presa d'aria dell'impianto con particolare riguardo a: distanza da fonti di inquinamento, quali strade con particolare traffico, camini, altezza dal piano di campagna, ecc.
- 3) tipologia dell'impianto: a tutta aria, a tutta acqua, mista aria ed acqua ad espansione diretta. Specificare i quantitativi di aria esterna e la quantità di aria riciclata.
- 4) descrizione del dimensionamento dell'impianto in funzione della volumetria dei locali, dei carichi interni presenti nei locali da esso asserviti, e numero dei ricambi aria/ora, specificando l'attività svolta nei singoli locali e il numero delle persone presenti,
- 5) tipologia dei filtri utilizzati, loro collocazione e periodicità della manutenzione.
- 6) umidificazione e deumidificazione: tipologia, periodicità e modalità dei controlli, qualità dell'acqua di utilizzo e sanificazione della rete di approvvigionamento e dei sistemi di umidificazione, in base anche alla tipologia del sistema di umidificazione.
- 7) specificazione delle caratteristiche termoigrometriche degli ambienti climatizzati / condizionati relativamente ai parametri temperatura, umidità relativa e velocità al di sotto dei due metri, in relazione alla stagione.
- 8) presenza ed eventuale collocazione di sistemi di rilevazione delle caratteristiche

termo-igrometriche degli ambienti.

- 9) presenza di zone filtro nei punti di passaggio tra locali condizionati, per soddisfare particolari lavorazioni ed i restanti vani. Specificare inoltre le caratteristiche di questi locali in ragione dei gradi di temperatura ed umidità relativa presenti.
- 10) livelli di rumore prodotti dalle macchine rilevabili all'esterno ed all'interno dei locali.
- 11) orari di funzionamento delle macchine (continuo, diurno, ecc.).
- 12) presenza di fan-coil e U.T.A. con programma di manutenzione periodica.
- 13) presenza di cicli di lavorazione polverosi e sistemi di abbattimento di polveri eventualmente presenti.